

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sunto di petizioni* — *Istanza del Senatore Arrivabene sulla petizione N. 3914, consentita dal Senato* — *Omaggi* — *Congedi* — *Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. per l'appannaggio di Sua Altezza Reale il Principe Amedeo, Duca d'Aosta* — 2. per l'autorizzazione della spesa necessaria per l'aggiunta di nuovi fili telegrafici — 3. per l'approvazione della Convenzione postale tra l'Italia e la Spagna — 4. per il pareggiamento del dazio d'entrata dell'olio di oliva — 5. per il dazio d'entrata sull'uva appassita, guasta o semiguasta destinata a scopi industriali — 6. per l'estensione alle provincie della Venezia e di Mantova della legge 25 giugno 1865, N. 2337, sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno — *Discussione del progetto di legge per disposizioni sulle servitù di pascolo e di legnativo nell'ex-Principato di Piombino* — *Emendamento proposto dal Senatore Mirabelli all'art. 1. accettato dall'Ufficio Centrale e dal Senato* — *Emendamento all'art. 2. proposto dal Sen. Mirabelli, modificato dall'Ufficio Centrale* — *Osservazione del Sen. Cadorna e risposta del Relatore* — *Approvazione dell'art. 2.* — *Aggiunte all'art. 3. proposte dal Sen. Mirabelli* — *Dichiarazione e modificazione del Relatore circa la seconda aggiunta* — *Osservazioni del Senatore Cadorna e risposte del Relatore e del Senatore Mameli, Membro dell'Ufficio Centrale* — *Aggiunta all'art. 3. proposta dal Relatore e accettata dal Senato* — *Approvazione dell'art. 3.* — *Proposta d'aggiunta all'art. 4. del Senatore Mirabelli accettata e formulata dall'Ufficio Centrale* — *Approvazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8* — *Modificazione all'art. 9, proposta dal Senatore Mirabelli, accettata dal Ministro d'Agricoltura e Commercio* — *Osservazione del Senatore Martinengo G.* — *Spiegazioni del Relatore* — *Dichiarazione del Senatore Martinengo G.* — *Proposta del Senatore Scialoja, Membro dell'Ufficio Centrale, accettata dal Ministro d'Agricoltura e Commercio e dal Senatore Mirabelli* — *Approvazione dell'art. 9 modificato* — *Dubbio espresso dal Senatore Mirabelli sull'art. 10* — *Schiarimenti del Relatore e del Senatore Scialoja* — *Aggiunta proposta dal Ministro d'Agricoltura e Commercio accettata dall'Ufficio Centrale* — *Approvazione degli articoli 10 e 11* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Proposta all'art. 12 del Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Schiarimenti del Relatore e del Senatore Scialoja* — *Approvazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20* — *Domanda del Senatore Martinengo G. cui risponde il Ministro d'Agricoltura e Commercio* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Squittinio segreto sui quattro primi progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

Sono presenti il Ministro per gli Affari Esteri ed il Commissario Regio Finali; più tardi intervengono i Ministri d'Agricoltura e Commercio, dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del seguente sunto di petizioni.

3903. Il prefetto ed il Sindaco di Genova, a nome della Provincia e del Municipio, fanno istanza perchè l'Università di Genova sia mantenuta fra le governative obbligandosi la Provincia ed il Municipio di sopportare a quella parte di spesa che il Governo con la soppressione intenderebbe di risparmiare.

3904. La Giunta municipale di Rosignano marittimo in adesione al voto emesso dal comune di Montesperoli, si oppone allo incameramento delle sovrimposte comunali.

3905. Gabriele Cupelli notaio in Lago (Calabria Citeriore), domanda che sia tenuto conto di alcune sue considerazioni nell'esame del progetto di legge sul riordinamento del notariato.

3906. Il Comitato promotore dell'Associazione nazionale degli Asili rurali per l'infanzia stabilito in Firenze, coll'adesione espressa per verbale di parecchi Comitati filiali, fa istanza al Parlamento perchè voglia assumere sotto il suo patrocinio quella benefica associazione e votare a pro di essa un sussidio sul bilancio dello Stato.

3907. La Deputazione provinciale di Basilicata protesta contro il R. Decreto 15 maggio 1866, relativo al riordinamento dei Consigli provinciali, e domanda che dal Parlamento venga dichiarato di nessun effetto.

(*Petizione a stampa e non autentica*).

3908. Il Sindaco di Catania porge al Senato motivate istanze perchè venga conservata l'Università stabilita in quella città.

3909. La Deputazione provinciale di Benevento richiama l'attenzione del Parlamento sopra la necessità che sia prorogato il termine per l'iscrizione di certi privilegi, e siano adottate per legge disposizioni reclamate dall'equità in tale materia.

3910. Gli impiegati della Cancelleria del Tribunale di Avellino domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge che vuolsi in corso di studio per l'abolizione del personale subalterno delle Cancellerie dei Tribunali.

3911. Francesco Daverio Luzzi, agente di cambio alla Borsa di Milano fa istanza perchè dal Senato venga modificato il progetto di legge relativo alla costituzione del Sindacato dei Mediatori presso le Borse di Commercio.

3912. Petizione identica a quella distinta col numero 3904, in adesione alla deliberazione del Consiglio comunale di Montespertoli.

3913. Enrico Grimala-Lubanski di Lublino si rivolge al Senato, onde ottenere la naturalità e cittadinanza italiana.

3914. La Giunta municipale di Mantova chiede la reintegrazione territoriale di quella provincia nei limiti che le erano assegnati prima del 24 giugno 1859.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Aveva domandata l'urgenza sopra la petizione mandata già prima d'ora in forma di omaggio dal prefetto di Mantova, ed ora rinnovata dalla Giunta municipale di quella città; ma dacchè il signor Presidente del Consiglio, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge allo scopo di rendere meno dannose le condizioni di quella provincia, la quale, come si sa, è divisa in due parti, e soffre da ciò molto danno, io spero che esso sarà prontamente votato; quindi l'urgenza chiesta sulla petizione non è più necessaria. Tuttavia giacchè ho la parola, pregherei il Senato (se la salute mi obbligasse d'assentarmi), di volerlo prendere in pronta considerazione.

Senatore **Manzoni T.**, *Segretario*. Fanno omaggio al Senato:

L'avv. Cesare Cagnardi, d'un suo *Memorandum ai popoli di Galliate*.

Il sig. S. Gubilei, di 300 copie del suo scritto per titolo: *La situazione finanziaria ed il Parlamento*.

Il Presidente del R. Istituto musicale di Firenze, degli *Atti di quell'Istituto per l'anno 1866*.

Il Sindaco di Foggia, d'una *Medaglia d'argento de-*

cretata da quel Municipio in onore del prode Reggimento dei Lancieri di Foggia.

Il sig. Senatore Torelli, del suo *Rapporto sul Canale di Suez*.

Il sig. Angelo Ferlini ragioniere, d'un suo opuscolo *Sulla unità e pluralità di Banche e di tasse e della contabilità di Stato*.

Il sig. Giovanni Vecchi, d'un suo *Canto a Massimo d'Azeglio*.

Il sig. Luigi Raguseo, de'suoi *Cenni sull'istruzione pubblica in Italia*.

Il Prefetto di Belluno, delle sei tavole a compimento della *Carta Corografica di quella provincia*.

I Prefetti di Milano e di Massa e Carrara, degli *Atti di quei Consigli provinciali della sessione 1866*.

Il sig. Antonio De Meo, delle sue *Osservazioni sulle modificazioni ed economie circa l'Amministrazione della Giustizia*.

Il sig. Giovanni Aversa d'un suo opuscolo *Sull'imposta del macinato*.

Il sig. Raffaello Naldi d'un suo scritto sui *Preventivi e sulla scrittura a partita doppia nell'Amministrazione dello Stato*.

Il sig. M. R. Jacchia, delle sue *Considerazioni sulle industrie in Italia e specialmente sulla manifatturiera*.

Il sig. Francesco Casotti, degli *Scritti inediti e rari di diversi autori, trovati nella provincia d'Otranto*, da esso pubblicati.

Il Ministro della Marina, d'alcuni esemplari della *1. e 2. relazione della Commissione d'inchiesta sullo stato del materiale della R. Marina*.

Il Sindaco di Siena, d'una *Monografia statistica sul movimento di quella popolazione nel 1866*.

Il sig. Pietro Sbarbaro, del suo *Scritto sulla R. Università di Modena*.

Il sig. L. Boeri, delle sue *Osservazioni sul progetto di legge relativo ai Conservatori delle ipoteche*.

Il sig. Avvocato Lorenzo Scamuzzi della sua opera per titolo: *Manuale dei giudici conciliatori e dei loro Cancellieri ed Uscieri*.

La Camera di Commercio ed Arti di Torino, della sua *Relazione sull'esercizio della pubblica condizione e del saggio normale delle sete nel 1866*.

Il Senatore **Segretario Ginori Lischi** legge il seguente elenco di domande di congedo dei Senatori: Alfieri — Areonati — Borromeo — Busca — Capone — Cittadella — Cotta — Gallotti — Giustinian — Lavallette Monaco — Mazara — Menabrea — Miniscalchi — Nazari — Pavese — Quaranta — Revel — Riva — Roncalli Francesco — Sagarriga — Salmour — Scarabelli — Sclopis — Serra Domenico — Sismonda — Zanolini — Balbi Piovera — Benintendi — Borghesi — Sauli Lodovico — Bonelli.

Presidente. Questi signori Senatori domandano congedi chi per un mese, chi per dieci giorni; se non vi hanno difficoltà, s'intenderanno accordati.

L'ordine del giorno reca in primo luogo la discussione del progetto di legge per l'appannaggio di S. A. R. il Principe Amedeo, Duca di Aosta.

Ne do lettura (*vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo primo.

« L'appannaggio annuo previsto dall'art. 21 dello Statuto è stabilito a favore del Principe Amedeo Duca di Aosta in lire trecento mila cominciando dal 30 maggio 1866. »

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato).

Art. 2. L'appannaggio sarà pagato partitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal mentovato Principe. »

(Approvato).

« Art. 3. In occasione del matrimonio di S. A. R. il Principe Amedeo, l'appannaggio di cui all'articolo primo è aumentato fino alla somma annua di lire quattrocento mila.

(Approvato).

« Art. 4. Nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze sarà aperto un apposito capitolo sotto la denominazione — *Appannaggio di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia.* »

(Approvato).

Passeremo alla discussione del progetto di legge di cui fu chiesta l'urgenza, per l'autorizzazione della spesa necessaria per l'aggiunta di nuovi fili telegrafici.

Prego la Commissione di volersi recare al suo posto.

Leggo l'articolo unico del progetto di legge.

« È autorizzata sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1867 la spesa di lire centottantaduemila (182,000) da iscriversi nella parte straordinaria in apposito capitolo col N. 28 e colla denominazione: *Aggiunta di nuovi fili telegrafici.* »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, essendo la legge di un solo articolo, si rimanda allo squittinio segreto.

Passeremo ora al progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale tra l'Italia e la Spagna.

Leggo l'articolo unico del progetto di legge.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale fra l'Italia e la Spagna, conclusa in Firenze il 4 aprile 1867. »

È aperta la discussione generale.

Non essendo chiesta la parola, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si rimanda allo squittinio segreto.

Passeremo alla discussione del progetto di legge per il pareggiamento del dazio d'entrata dell'olio d'oliva.

Leggo l'articolo unico.

« Il dazio d'entrata dell'olio d'oliva è ridotto a lire 3 al quintale, compresi i diritti addizionali, qualunque ne sia l'ordine o la provenienza. »

È aperta la discussione generale.

Non essendo chiesta la parola, anche questo progetto, essendo di articolo unico, si rimanderà allo squittinio segreto.

Viene adesso in discussione il progetto di legge per il dazio d'entrata sull'uva appassita, guasta o semiguasta destinata a scopi industriali.

Leggo l'art. unico.

« Il dazio di entrata sull'uva appassita, guasta e semiguasta destinata a scopi industriali, sarà in tutto il Regno ridotto ad una lira ogni 100 chilogrammi sotto l'osservanza delle discipline che saranno determinate dal Ministro delle finanze. »

È aperta la discussione generale.

Non essendo chiesta la parola ed essendo questo progetto di un solo articolo, si passerà per esso pure allo squittinio segreto.

Segue in discussione il progetto di legge per l'estensione alle provincie della Venezia e di Mantova della legge 25 giugno 1865 N. 2337 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Leggo l'art. unico.

« È pubblicata, ed avrà vigore nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, la Legge 25 giugno 1865, N. 2337, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, rimanendo integri e impregiudicati i diritti precedentemente acquisiti, purchè quelli che ne godono, nel termine perentorio di tre mesi da che andrà in esecuzione la presente legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall'art. 20 della preaccennata legge 25 giugno 1865. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, essendo anche questo progetto composto di un solo articolo, si rimanderà allo squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SERVITU' DI PASCOLO E DI LEGNATICO NELL'EX-PRINCIPATO DI PIOMBINO.

Viene per ultimo in discussione il progetto di legge per disposizioni relative alle servitù di pascolo e di legnativo nell'ex-Principato di Piombino.

Il progetto è stato emendato dall'Ufficio Centrale ed accettato dal Ministero.

Leggo dunque questo progetto di legge (*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore **Mirabelli**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Mirabelli ha chiesto la parola sulla discussione generale?

Senatore **Mirabelli**. Ho chiesto la parola sull'articolo primo.

Presidente. Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo il primo articolo :

« Una giunta d'arbitri composta del Prefetto della

Provincia di Grosseto, del Presidente e del Procuratore Regio del Tribunale civile e correzionale di Grosseto, definirà inappellabilmente e senza solennità di forme tutte le questioni che siano sorte o possano sorgere fra gli aventi diritto al reparto delle terre e del prezzo dovuti in compenso delle abolite servitù civiche di pascolo e di legnatico già gravanti il territorio dell'ex-Principato di Piombino, in conformità dei motuproprii granducali del 15 luglio 1840, e 11 gennaio 1845, e del decreto del R. Governo della Toscana del 9 marzo 1860. »

La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore **Mirabelli**. Ho domandato la parola per proporre un emendamento, che io credo sia di pura forma, e spero sarà accettato dall' Ufficio Centrale

A pagina 5 della relazione, parlando dell'ammissione degli arbitri, si dice, che la ragionevolezza di questi arbitri si desume dal bisogno di una celere risoluzione delle dispute, la quale si ottiene mediante la facoltà data dagli arbitri di procedere amichevolmente come compositori, giusta le regole della equità e senza essere astretti dalla osservanza delle forme di procedura. Dunque gli arbitri debbono procedere come amichevoli compositori, il che importa, secondo il diritto comune, che è vietato l'appello.

Ma si aggiunge una cosa di più, si dice: che gli arbitri debbono procedere senza l'osservanza delle forme giudiziarie, ed io vorrei che questo fosse anche espresso nell'art. 1, poichè io vi trovo queste parole: *definirà* (non vi si dice come amichevoli compositori, questo è ommesso) *definirà inappellabilmente e senza solennità di forme...* Dunque le leggi di procedura non debbono essere osservate: non vi è appello, e sarà emessa una sentenza arbitraria; debbono però gli arbitri osservare le leggi del diritto comune, per conseguenza io aggiungerei, (e spero non dispiacerà all' Ufficio Centrale): *Definirà come amichevole compositrice, inappellabilmente e senza la solennità delle forme giudiziarie*; tanto più che nell'articolo 3 è detto: *i quali giudicheranno inappellabilmente come compositori*.

Per conseguenza, io proporrei, come ho detto, che si dovessero aggiungere le parole seguenti: *definirà come amichevole compositrice ecc.*

Presidente. Il signor Senatore Mirabelli propone il seguente emendamento, cioè, dopo le parole « definirà inappellabilmente » di aggiungere le parole *come amichevole compositrice*. Domando all'Ufficio Centrale se lo accetta.

Senatore **Poggi, Relatore**. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di aderirvi, sebbene creda che in quest'articolo vi fosse implicita quella dichiarazione che si legge nell'art. 3.

Presidente. Allora, essendo ammesso dall'Ufficio Centrale questo emendamento, se nessuno chiede più la parola su questo articolo, lo metterò ai voti così emendato. Senza rileggere tutto l'articolo, leggo la frase

emendata a: « Una Giunta di arbitri, ecc., definirà inappellabilmente come amichevole compositrice, e senza solennità di forme » ecc.

Chi approva l'articolo così emendato, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Leggo l'art. 2.

« Saranno pure soggette al giudizio inappellabile della Giunta tutte le questioni sorte o che possano sorgere tra i proprietari dei fondi già gravati delle predette servitù, e gli aventi diritto al compenso suddetto, semprechè riguardino la valutazione e la stima delle medesime. »

Senatore **Mirabelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli**. Vorrei proporre un altro emendamento, anche questo di pura forma, che vedrei con piacere accettato dall'Ufficio Centrale.

Il giudizio degli arbitri, secondo è detto nell'art. 1, è di amichevoli compositori, inappellabilmente e senza solennità di forme giudiziarie; sono queste adunque tre condizioni. Ora, nell'art. 2 dovrebbero ripetersi le tre condizioni, o tacersi tutte e tre, affinché non si dica che la ripetizione di una sola di esse esclude le altre. Quindi, io direi: « Saranno pure soggette allo stesso giudizio della Giunta, » poichè dicendosi *stesso* si comprendono le tre condizioni di cui si è parlato nell'art. 1; ma dicendosi unicamente « giudizio inappellabile » si indica la sola condizione della inappellabilità, ma non si indica quella di compositori amichevoli, nè l'altra di dispensa dalla osservanza della legge di procedura. Si tratta di un emendamento di pura forma che non vizia punto la sostanza.

Presidente. L'Ufficio Centrale ha osservazioni a fare in proposito?

Relatore. Mi pare che non si dovrebbe togliere la parola « inappellabile »: si potrebbe dire « ... al giudizio inappellabile della Giunta nel modo stabilito di sopra ».

Senatore **Mirabelli**. Accetto.

Presidente. Allora si direbbe....

Relatore. Saranno pure soggette al giudizio inappellabile della Giunta nel modo stabilito nell'articolo precedente tutte le questioni, ecc.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Credo che si debbano togliere in questo articolo tutte le indicazioni contenute nel precedente ove si trova già tutto ciò che riguarda i poteri di questa Giunta. Certamente non bisogna dire una cosa e tacere le altre; ma, secondo me, non bisogna neppure ripetere tutto, e debbesi soltanto accennare alla Giunta della quale i poteri sono indicati nel precedente articolo.

Relatore. Siccome la Giunta, nelle questioni che non le sono sottoposte definitivamente, pronunzia

nello stesso modo ma non per gli stessi effetti, perchè può rimanere aperta la via agl'interessati di ricorrere ai Tribunali, non vorrei che col togliere qualunque dichiarazione, senza rammentare l'articolo primo, si ingerisse dubbio, che nei casi contemplati in questo articolo, il loro arbitraggio possa talvolta esser rifiutato dalle parti, lo che non è. Quindi parrebbe insufficiente il limitarsi a dire: « saranno pur soggetti al giudizio della Giunta... » Se si dicesse: « o al giudizio della Giunta, o nel modo stabilito dal precedente articolo », il modo non indica l'inappellabilità; onde vi sarebbe un vuoto. Io insisterei perciò nel dire « saranno pure soggetti al giudizio della Giunta, nel modo stabilito dall'articolo precedente ». Capisco che c'è qualche cosa di ripetuto, ma è meglio in questo caso impiegare qualche parola di più per evitare delle difficoltà e delle ambiguità.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni all'aggiunta dell'Ufficio Centrale, metterò ai voti l'articolo 2. con le parole aggiunte.

« Art. 2. Saranno pure soggette al giudizio inappellabile della Giunta nel modo stabilito dall'articolo precedente tutte le questioni sorte o che possono sorgere tra i proprietari dei fondi già gravati delle predette servitù, e gli aventi diritto al compenso suddetto, semprechè riguardino la valutazione e la stima delle medesime. »

Chi approva questo articolo, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'articolo terzo.

« Tutte le altre questioni che possono sorgere intorno alla libertà o piena o parziale dei fondi delle servitù di pascolo e di legnatico saranno pure deferite al giudizio degli arbitri, i quali giudicheranno inappellabilmente come amichevoli compositori, semprechè le parti interessate non ricusino espressamente di stare al loro giudizio. »

« Qualora una delle parti dichiarò in prevenzione di riservarsi l'esperimento delle proprie azioni innanzi ai Tribunali ordinarii, il giudizio degli arbitri avrà sempre luogo, e soltanto dopo l'esaurimento del medesimo potranno le parti adire i Tribunali ordinarii. »

Senatore Mirabelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli. Ho domandato la parola per fare due osservazioni. La prima si riferisce a due precedenti osservazioni. Si è detto nel primo articolo che gli arbitri giudicherebbero come amichevoli compositori, inappellabilmente, e senza osservanza delle forme giudiziarie. Parmi che qui, ripetendosi due condizioni, si dovrebbero ripetere tutte e tre, quindi avrebbesi a dire: *« i quali giudicheranno inappellabilmente, come amichevoli compositori, senza l'osservanza delle forme giudiziarie, poichè omettendosi questa condizione, gli arbitri sarebbero obbligati a seguire una procedura diversa. »*

Farò una seconda osservazione. Questo giudizio arbitrale può essere seguito da giudizi ordinarii quando una delle parti lo dichiara in prevenzione. La parola *prevenzione* parmi alquanto vaga ed indeterminata.

In che epoca debbe farsi questa protesta, questa domanda innanzi agli arbitri? Quando gli arbitri sono stati adibiti, quando ciascuna delle parti fa la prima sua domanda, oppure sino al definitivo giudizio degli arbitri, nel corso insomma del giudizio arbitrale?

A me pare che dovrebbe stabilirsi che ciascuna delle parti possa domandare il giudizio ordinario nel primo atto, al quale si procede innanzi agli arbitri; poichè se si desse la facoltà alle parti di potere sempre in qualunque momento del giudizio arbitrale fare questa domanda, potrebbero nascerne pericoli; per esempio, quello di sapersi più o meno anticipatamente, ed esplorarsi quale sarebbe il giudizio degli arbitri; e allora, venire alla protesta per ottenere il giudizio ordinario. È vero che potrebbe sostenersi che la parola *prevenzione* importa che si debba fare la domanda prima che si sia proceduto molto innanzi nell'arbitraggio, ma è certo che ne sorgerebbero questioni molto gravi. Si tratta della perdita di un diritto, e per conseguenza i magistrati si troverebbero molto inchinevoli a non ammettere la decadenza dei diritti. Supposto che gli arbitri facessero atti di preparazione, ordinassero una perizia, una prova per testimoni, si direbbe che anche dopo questa preparazione fosse permesso alle parti di volere sperimentare il giudizio ordinario. Quindi, ripeto, la parola *prevenzione* dovrebbe essere più spiegata e dirsi: che qualora una delle parti dichiarò, nel primo atto a cui essa procede, di riservarsi l'esperimento delle ragioni ecc. e così seguire l'articolo.

Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Relatore. Quanto alla prima aggiunta, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà ad annuire a che si ripeta la terza condizione *senza solennità di forme* come è espressa nell'articolo 1° invece di sostituirvi altra dizione, poichè volendo dire la stessa cosa, conviene ripeterla colle medesime parole.

Quanto all'altra proposta dell'onorevole Senatore Mirabelli, io l'accetterei volentieri, se non avesse altro effetto che di precisare maggiormente ciò che abbiamo voluto esprimere col vocabolo *prevenzione*. Ma se si dicesse che, nel primo atto che saranno per fare, le parti debbano dichiarare se vogliono o no che il giudizio degli arbitri sia inappellabile ed irretrattabile, il senso che l'Ufficio Centrale ha voluto dare all'articolo sarebbe variato.

Nel soggetto di questa legge, che rimonta a tempo antico, cioè al 1840, si credette che, in alcuni casi, gli arbitri, i quali debbono ordinare delle stime, delle valutazioni dei terreni e delle servitù, possano procedere di moto proprio senza aspettare l'eccitamento delle parti, le quali alle volte sono ignoranti e non si

scuotono dall'inerzia per provvedere ad una necessità riconosciuta da tutti, quale è quella di porre un termine all'attuale stato di cose nel territorio piombinese. Se noi diciamo che le parti debbano nel loro primo atto esprimere la loro volontà, si rischierebbe che gli arbitri in alcuni casi non comincerebbero mai le loro funzioni, locchè non vollero le leggi passate, e non lo vuole nemmeno la presente. Di più, noi contraddiremmo all'ultima parte del primo capoverso dell'articolo, dove è detto che il silenzio delle parti basta ad autorizzare gli arbitri a procedere ad un inappellabile giudizio, appunto perchè l'inerzia prevedibile di esse doveva bastare ad autorizzare gli arbitri ad agire.

Se si può sostituire qualche cosa che precisi meglio la nostra idea, noi l'accetteremo: si potrebbe a cagione d'esempio dire: *al primo atto che saranno per fare gli arbitri per lo sfogo delle operazioni loro demandate dalla legge*. Siccome quest'atto dovrà essere significato in qualche modo alle parti interessate, in quel punto esse vengono a conoscere che gli arbitri cominciano il loro ufficio e dopo questo primo atto o saranno obbligate ad uscire dal silenzio se credono di non accettare l'arbitrato, o rimarransene in silenzio lasciando che gli arbitri decidano inappellabilmente.

Senatore **Mirabelli**. In questa parte io mi rimetto all'Ufficio Centrale, purchè si dichiari meglio la parola in *prevenzione*, formolando come meglio crede l'emendamento.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Nell'alinea dell'articolo 3. trovo espresso, che se le parti dichiarano in prevenzione di riservarsi l'esperimento delle proprie azioni, è riservato allora il diritto di adire i tribunali ordinari e che ciononpertanto gli arbitri debbono pronunciare la sentenza, il che è un poco singolare.

Desidererei sapere se nel concetto dell'Ufficio Centrale ai tribunali ordinari in questo caso ricorrono le parti in via d'appello, o se si ricomincia il giudizio come se il giudizio degli arbitri non fosse mai esistito.

Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Relatore. L'Ufficio Centrale per rendere più semplice la quistione, e per non impegnarsi in discussione di alto diritto, ha creduto in questa occasione di dover ripetere una disposizione che già si trova in una legge altra volta votata dai due rami del Parlamento, che è quella, se non erro, delli 23 aprile 1865 relativa alla soppressione degli ademprivi nell'isola di Sardegna.

In essa dicevasi all'art. 6: « Questi arbitri giudicano inappellabilmente intorno al modo di reparto dei terreni, ed alla quota di compenso da assegnarsi all'ademprivista o al cussorgiante. »

Quando insorga questione intorno alla proprietà del terreno, ovvero intorno al diritto all'ademprivio, o a

cussorgia, *ricusando le parti di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri*, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari dinanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria.

Siccome gli arbitri in questo caso non giudicano colle forme prescritte dal regolamento di procedura civile per l'arbitraggio, così essi non sono veri giudici ma arbitratori che provvedono come compositori amichevoli senza osservare veruna forma e senza essere astretti alle regole del sommo diritto. Perciò l'Ufficio Centrale non si è spinto a togliere alla parte interessata il primo grado di giurisdizione dinanzi ai tribunali ordinari nel caso che l'arbitraggio non fosse accettato, ma ha voluto tener fermo il sistema praticato nella legge sugli ademprivi.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Io non faccio nessuna proposta, dico solo che non mi pare molto consono alle regole ordinarie di diritto, che vi sia un tribunale il quale debba pronunciare una sentenza, quando è già stabilito che essa sarà come se non fosse mai stata. Comprendo che si dica che da questo tribunale vi sia appello. Comprendo che si dica che se le parti non accettano gli arbitri, vi sarà ciononpertanto un tentativo di conciliazione avanti agli arbitri, e che, non riuscendo il medesimo si farà la causa avanti i tribunali ordinari. Ma non comprendo, ed anzi trovo molto singolare che si dica che vi sarà un tribunale, qualunque carattere esso abbia, il quale però quando dovrà pronunciare, saprà di già che le parti hanno diritto di non istare al suo giudizio senza che sia lor mestieri di appellarsi dal medesimo, e che avranno il diritto di cominciare il giudizio in primo grado come se questo tribunale non fosse mai esistito prima. Questo è veramente il caso del *bis in idem*.

Non faccio, dissi, proposte; l'Ufficio Centrale farà quello che crede.

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli**. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cadorna sarebbero giustissime se si trattasse di un vero giudizio di arbitri; ma questo non è giudizio di arbitri come amichevoli compositori, è l'esperimento di un amichevole componimento il quale non riuscendo, si ha ricorso alla via giuridica, perchè veramente non ci fu giudizio; questi arbitri procedono in qualità di amichevoli compositori, non procedono in qualità di giudici, per conseguenza non si può dire che vi sia stato giudizio di prima istanza. È un esperimento, ripeto, di amichevole componimento; se riesce, bene, altrimenti alla parte si è riservato il diritto di adire i tribunali. La questione in diritto non è menomamente pregiudicata.

Presidente. Intende l'Ufficio Centrale di formulare un emendamento?

Senatore **Poggi**, **Relatore**. L'aggiunta che si farebbe

secondo il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Mirabelli consisterebbe nel porre un secondo capoverso all'articolo terzo così concepito. « Tale dichiarazione dovrà farsi entro 8 giorni dalla data della notificazione che gli arbitri trasmetteranno alle parti del loro primo atto ».

Senatore **Mirabelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli**. Io accetto questa modificazione; solamente bisognerebbe aggiungere le parole *senza solennità di forme*.

Senatore **Poggi, Relatore**. Questo si intende: dopo le parole *come amichevoli compositori*, si aggiungeranno le parole: *senza solennità di forme*.

Presidente. Rileggo l'articolo 3. coll'aggiunta e coll'emendamento testè formulato: « Tutte le altre questioni che possono sorgere intorno alla libertà o piena o parziale dei fondi dalle servitù di pascolo e di legnatico saranno pure deferite al giudizio degli arbitri, i quali giudicheranno inappellabilmente come amichevoli compositori, senza solennità di forme, semprechè le parti interessate non ricusino espressamente di stare al loro giudizio.

« Qualora una delle parti dichiarò in prevenzione di riservarsi l'esperimento delle proprie azioni innanzi ai Tribunali ordinarii, il giudizio degli arbitri avrà sempre luogo, e soltanto dopo l'esaurimento del medesimo, potranno le parti adire i Tribunali ordinarii: Tale dichiarazione dovrà farsi dentro 8 giorni dalla data della notificazione che gli arbitri trasmetteranno alle parti del loro primo atto. »

Chi intende di approvare l'articolo terzo così emendato, voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 4. Per le questioni già pendenti innanzi ai Tribunali ordinarii, dell'indole di quelle contemplate nel precedente articolo 3, si esprimerà pure il giudizio degli arbitri, qualora una delle parti lo domandi.

« Questa domanda sarà notificata all'altra parte per mezzo di usciere, e se questa nel termine di dieci giorni dopo quello della notificazione non farà opposizione o riserva alcuna, s'intenderà che gli arbitri pronunzieranno definitivamente e inappellabilmente. Se invece la parte si opponga o faccia riserva nel termine suddetto, dovrà nonostante sperimentare il giudizio degli arbitri, ed esaurito che sia, ove le parti non l'accettino, rimarrà aperto a ciascuna di esse l'adito ai Tribunali ordinarii, dinanzi ai quali si procederà sempre in forma sommaria.

Senatore **Mirabelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli**. Pare, almeno per me, che non sia chiara l'epoca in cui la parte deve fare la sua domanda, se, cioè, possa farla fino al momento in cui i giudici sono riuniti per decidere, se i giudici facciano delle preparatorie, delle interlocutorie, se insomma vi è un termine per fare questa domanda. Io pregherei

l'Ufficio Centrale a seguire gli stessi principii dell'articolo 3 e formulare, se crede, un emendamento nel modo più opportuno.

Aggiungerei, se non dispiacesse all'Ufficio Centrale, « qualora una delle parti lo domandi nel primo atto a cui procede » perchè qui si tratta di giudizio pendente avanti ai Tribunali, quindi per domandare, deve fare un atto, o deve proseguire il giudizio.

Se prosegue il giudizio senza domandare, s'intende decaduto, se poi fa la domanda mentre prosegue il giudizio, dovrebbe esprimere la sua dichiarazione e notificarla all'altra parte.

Io direi: « Nel primo atto a cui procede dopo che la presente legge sarà divenuta obbligatoria. »

Senatore **Scialoja**. Io preferirei un termine, e ciò per due ragioni: la prima, che la causa può essere in tale grado d'istruzione, che la parte anche attrice non ha più bisogno di fare nuovi atti; la seconda, che il convenuto può sin dal principio fare atto nella causa.

Per queste due ragioni preferirei piuttosto un termine, se il Senato crede di approvarlo.

Senatore **Mirabelli**. Accetto e mi rimetto intieramente all'Ufficio Centrale.

Senatore **Poggi, Rel.** Si potrebbe aggiungere *qualora una delle parti lo domandi nel termine di 15 giorni dal dì in cui verrà in esecuzione la presente*.

Presidente. Faccia passare alla Presidenza l'aggiunta per iscritto onde si possa mettere ai voti.

Senatore **Poggi, Relatore**. L'Ufficio Centrale ripensando meglio alla proposta aggiunta vorrebbe si dicesse: *qualora una delle parti lo domandi entro un mese dal giorno in cui sia andata in esecuzione la presente legge*.

Siccome questa legge è informata dal desiderio di vedere più che sia possibile terminate le questioni col mezzo del giudizio degli arbitri, e che quelle pendenti avanti ai tribunali siano dalle parti portate avanti a questi; qualora il termine per presentare la loro domanda fosse troppo ristretto, renderebbe più difficile l'esercizio di questa facoltà, perciò si proporrebbe il termine di un mese perchè possano le parti meglio provvedere nel senso della legge.

Senatore **Mirabelli**. Sono pienamente soddisfatto.

Presidente. Dove prenderebbe luogo questa aggiunta?

Senatore **Poggi, Relatore**. Dopo il primo capoverso ed in prosecuzione del medesimo, cioè dopo le parole *qualora una delle parti lo domandi*.

Presidente. Rileggo l'articolo con quest'aggiunta:

« Art. 4. Per le questioni già pendenti innanzi ai Tribunali ordinarii, dell'indole di quelle contemplate nel precedente articolo 3, si esprimerà pure il giudizio degli arbitri, qualora una delle parti lo domandi entro un mese dal giorno in cui andrà in esecuzione la presente legge.

« Questa domanda sarà notificata all'altra parte per

mezzo di uscire, e se questa nel termine di dieci giorni dopo quello della notificazione non farà opposizione o riserva alcuna, s'intenderà che gli arbitri pronunzieranno definitivamente e inappellabilmente. Se invece la parte si opponga o faccia riserva nel termine suddetto, dovrà nonostante sperimentare il giudizio degli arbitri, ed esaurito che sia, ove le parti non lo accettino, rimarrà aperto a ciascuna di esse l'adito ai Tribunali ordinarii, dinanzi ai quali si procederà sempre in forma sommaria ».

(Approvato)

« Art. 5. La Giunta è incaricata di formare, ove manchino, e di perfezionare, ove occorra, i prospetti di cui è parola nell'art. 4 del motuproprio del 15 luglio 1840.

(Approvato).

« Art. 6. Ordinerà le perizie e le verificazioni tuttora necessarie a norma del disposto dei sopramentovati motuproprii e Decreto. Ogni perizia dovrà essere eseguita da tre periti nominati, l'uno dai possessori delle terre, l'altro dagli antichi esercenti le dette servitù civiche, il terzo dalla Giunta.

« Ove le parti nel termine stabilito non eleggano i loro periti, la Giunta provvederà essa con nominarii d'ufficio ».

(Approvato).

« Art. 7. La Giunta degli arbitri curerà la divisione in preselle, per quanto è possibile eguali fra loro, dei terreni che costituiranno il compenso dovuto in cambio delle servitù affrancate; le assegnerà a quelli che vi hanno diritto, e quindi iscriverà in apposito registro i nomi di tutti gli assegnatarii coll'indicazione delle preselle a ciascuno di essi attribuite.

« Dividerà inoltre il capitale ottenuto dal terzo del prezzo d'affrancazione delle servitù e dei frutti riscossi in contanti, in tante parti eguali, quante sono le singole porzioni di terre assegnabili. Ciascuna di tali parti di capitale costituirà un'azione da intestarsi nominativamente all'assegnatario, la quale gli apparterrà in piena proprietà insieme alla presella o quota di terra toccatagli in sorte ».

(Approvato).

« Art. 8. Una copia autentica dell'atto con cui gli arbitri assegnano le preselle e le azioni nominative sarà rilasciata agli assegnatarii in quella parte che interessa ciascuno di essi; i quali se ne varranno per ottenere la trascrizione e la voltura estimale, non che la intestazione dell'azione nominativa ».

(Approvato).

« Art. 9. Non è dovuta alcuna tassa di registro proporzionale e graduale all'erario dagli assegnatarii per la prima immissione in possesso delle preselle, non che per la prima intestazione delle azioni a ciascun di loro spettanti. »

Senatore **Mirabelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli**. La Giunta degli arbitri pro-

nunzia la sentenza colla quale assegna le quote, che con vocabolo locale credo, si chiamano preselle, ed ordina la intestazione dell'azione; questa sentenza naturalmente dovrebbe andar soggetta alla tassa di registro proporzionale e graduale; poi nell'art. 8 si dichiara che una copia autentica di questa sentenza, una copia autentica dell'atto con cui gli arbitri assegnano le preselle e si intesta l'azione, deve essere lasciata all'assegnatario affinché si possa mettere in possesso.

Ora, mi parrebbe che nell'art. 9 si dovrebbe esprimere che non sia dovuta tassa per la sentenza della Giunta e per la copia autentica di detta sentenza. Poiché l'atto d'emissione in possesso parmi secondo la legge che non sia soggetto ad alcuna tassa né proporzionale né graduale; ora l'articolo è concepito così: « Non è dovuta alcuna tassa di registro proporzionale e graduale all'erario dagli assegnatarii per la prima immissione in possesso delle preselle ecc.

Se non vi fosse l'art. 9, naturalmente il ricevitore del registro chiederebbe il pagamento della tassa per la sentenza degli arbitri: dunque dovrebbe esprimersi questo concetto nell'art. 9. Quanto alla forma mi rimetto all'Ufficio Centrale, qualora accetti il mio emendamento.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Crederei che si potrebbe dire così: *per gli atti della prima immissione in possesso*. Allora mi pare che si comprenderebbero tutti gli atti i quali hanno luogo prima che segua l'immissione in possesso.

Senatore **Mirabelli**. Potrebbe sempre essere dubbio se per la sentenza bisogni pagare la tassa proporzionale; in materia di registro è meglio parlar chiaro; perché gli arbitri pronunziano sentenza, e della sentenza si estrae copia, e si consegna all'assegnatario, l'assegnatario va sul luogo, si immette in possesso se non vi sono difficoltà, oppure la consegnerà all'usciera il quale fa il verbale di consegna; pel verbale d'usciera non si paga tassa, e lasciando la disposizione come è ora, io temo che per l'originale della sentenza non si pagherebbe la tassa, ma forse potrebbe essere chiesta per le copie.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. In questo caso io credo che si potrebbe dire così: « per la sentenza e per gli atti necessari all'immissione in possesso. »

Senatore **Poggi, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi, Relatore**. L'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore **Mirabelli**, ma gli faccio osservare che, sebbene si pronunzi dalle Giunte una specie di sentenza, peraltro l'art. 8, modificando in questa parte il progetto ministeriale, dice che non si deve consegnare a ciascheduno degli assegnatarii una copia

intera delle sentenze, ma soltanto un estratto di quella parte che riguarda ciascun individuo; imperocchè, essendo moltissimi gli assegnatarii nei diversi Comuni, troppo voluminose e troppo dispendiose riescirebbero le copie di sentenza; ed una volta che si saranno consegnati a Tizio, a Caio o Sempronio gli estratti delle partite che li riguardano, essi potranno presentarsi ed ottenere la loro immissione in possesso, senza che occorra altro.

L'Ufficio Centrale dunque non si oppone assolutamente alla proposta dell'onorevole Mirabelli, perchè non nuoce, ma la crede superflua.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io suggerirei di dire semplicemente « per gli atti necessari alla prima immissione in possesso. »

Senatore Mirabelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli. Io pregherei l'Ufficio Centrale a precisare bene il suo concetto. Gli arbitri pronunceranno una vera sentenza; la si chiami processo verbale, od ordine del Magistrato, o con qual altro nome si vorrà, ma in definitiva sarà sempre una sentenza di aggiudicazione in virtù della quale si trasmette una proprietà e che dovrà essere trascritta per gli effetti della vendita; e voi sapete come i titoli che sono relativi a trasmissione di proprietà a mente della legge di registro sono soggetti a tassa.

Se dunque si vogliono esentare dalla tassa siffatte sentenze è indispensabile, secondo me, dirlo in modo chiaro e tassativo per togliere ogni dubbio, inquantochè non è mai eccessiva la chiarezza in materia di tasse; se poi non le si vogliono esentare, allora è un altro conto.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Desidererei di essere istruito dei motivi che hanno condotto a questa esenzione da una tassa. Se è un trapasso di proprietà, non capisco perchè debbano essere esenti quei signori a cui favore venne liquidata e trasmessa questa proprietà.

Senatore Poggi, Relatore. Risponderò al dubbio posto dall'onorevole Senatore Martinengo; l'Ufficio Centrale, che ha trovato questa disposizione nel progetto ministeriale, il quale, come il Senato conosce, rappresenta un progetto stato discusso dalla Camera dei Deputati nella passata legislatura, ha creduto di ritenere quella disposizione reputata conveniente dalla stessa Camera dei Deputati. Osservò infatti che si tratta di povere famiglie le quali da molto tempo stanno aspettando la decisione dei loro interessi dipendenti da una operazione provocata dalla legge, non da loro. Scarse come sono di mezzi di fortuna, codeste famiglie vanno a ricevere una porzione di terreno da coltivarsi in luoghi non molto sani. Ora, questa legge, come le precedenti, con

le sue disposizioni ha avuto in mira di stabilire in quei luoghi una popolazione agricola permanente, e di provvedere così non pel solo interesse dei privati, ma ad una pubblica e grande utilità. Questa è la ragione della dispensa dal pagamento dei diritti di registro; la quale abbiamo mantenuta nel progetto riconoscendola ragionevole.

Senatore Martinengo G. Siccome il nostro regolamento impedisce di proporre la soppressione di un articolo, così dichiaro che mi asterrò dal votarlo, perchè non lo approvo.

Presidente. L'Ufficio Centrale intende di fare qualche aggiunt?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io non potrei aggiungere migliori ragioni di quelle che ha date l'onorevole Relatore.

Certamente questo è un progetto che non riguarda solamente gli interessi parziali, ma altresì i generali. È nell'interesse dello Stato che cessino i molti inconvenienti che incagliano ora la proprietà di cui si tratta, quindi ha sommo interesse che siano rimosse tutte le difficoltà che si sono opposte finora per dar vita ai prodotti di quelle contrade. Esso, credo, trova il suo tornaconto a rinunciare alla tassa quando questa rinuncia possa influire a facilitare le operazioni le quali sono utili non solamente ai proprietari ma all'interesse generale dello Stato.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Per dare qualche ragione della mia opposizione a quest'articolo, dirò che credo che questi proprietari a cui venne prosciolta una questione molto ardua che infirmava la proprietà a loro assegnata, sono già molto beneficiati da questo proscioglimento e sarebbe non gravoso pagare quelle tasse che pagano coloro che acquistano proprietà.

Nello stato attuale delle finanze, credo poi che l'abbandono d'imposte, mentre dobbiamo metterne delle nuove, non sia troppo ragionevole.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. — L'Ufficio Centrale ha ritenuto l'articolo come era proposto dal Ministero intorno all'esenzione della tassa, perchè la tassa veramente non dovrebbe esser pagata da proprietari i quali vengono esonerati dall'uso civico, ma sarebbe pagata dagli utenti ai quali si sostituisce la proprietà di un pezzo di terra all'uso di cui godevano. Ora, siccome agli utenti si impone di ricevere questo pezzo di terra invece dell'uso che libera i proprietari dall'uso medesimo, così si è creduto che essendo uno scioglimento di usi civici, nell'interesse dello Stato, non si potesse imporre a quelli a cui si deve l'uso, il pagamento della tassa proporzionale.

Quanto poi a esprimere nettamente l'idea, se lo credono il signor Ministro e i signori Senatori, pare che si potrebbe dire così:

« Non è dovuta alcuna tassa di registro proporzionata e graduale all'erario dagli assegnatari per l'atto che contiene la decisione degli arbitri e per gli altri atti occorrenti alla prima immissione in possesso delle preselle, non che per la prima intestazione delle azioni a ciascun di loro spettanti ».

Presidente. Rileggo l'articolo coll'aggiunta...

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accettando la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Scialoja, mi preme di fare una dichiarazione all'onorevole Senatore Martinengo, e rammentargli che questo progetto non è stato d'iniziativa del Governo, ma d'iniziativa parlamentare; quindi avendo creduto la Camera dei Deputati di accordare questa esenzione, naturalmente il Governo non ha fatto altro che non opporsi al pensiero della Camera.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo coll'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale (V. sopra).

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 10. Il Fondo costituente la Cassa agricola piombinese da istituirsi a norma dell'art. 3 del mentovato Decreto del 9 marzo 1860, si comporrà come ivi è detto, del capitale in numerario ottenuto col terzo del prezzo delle affrancazioni delle servitù, e dei frutti riscossi in contanti, e sarà rappresentato dalle azioni assegnate a ciascuno degli aventi diritto, nel modo stabilito nel capoverso dell'articolo settimo ».

Senatore Mirabelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli. Ho domandato la parola per avere uno schiarimento dall'Ufficio Centrale.

La Cassa si compone del capitale ottenuto col terzo del prezzo delle affrancazioni delle servitù e dei frutti riscossi, e egli del terzo dei frutti o di tutti i frutti presi insieme?

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La legge del 15 luglio del 1840 che dichiara prosciolte, fino dal 21 maggio 1841, le servitù di pascolo e di legnatico a beneficio dei proprietari, stabilisce che essi avrebbero dovuto pagare i frutti del prezzo delle servitù fino da quel tempo.

Allora la legge voleva che il prezzo fosse pagato tutto in contanti. La legge del 1860 ha stabilito che quelli che non hanno pagato il valore della servitù paghino $\frac{2}{3}$ in terre ed $\frac{1}{3}$ in danaro. Io credo che è nello spirito della legge presente che i $\frac{2}{3}$ del valore delle servitù saranno pagati in terre dai proprietari dei fondi accresciuti di tanta quantità di terre quanto corrisponda ai frutti dovuti sul valore di questi due terzi, di modo che i frutti di cui si parla qui sono i frutti di quel terzo del prezzo che è dovuto in contanti.

Se si crede per maggior chiarezza di aggiungere

qualche parola in ischiarimento, non farei difficoltà, ma lo spirito dalla legge riguarda certamente i frutti di quel terzo del prezzo di cui sono debitori in contanti.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io credo che non si possa dire altrimenti; bisogna leggere tutta la frase; qui si parla del capitale in numerario ottenuto col terzo del prezzo delle affrancazioni.

Quel terzo del prezzo delle affrancazioni sta in questo periodo per indicare la quantità dei capitali di cui si parla e dei frutti, si intende, del capitale; se si dicesse del terzo, sarebbe il terzo del terzo, cioè il nono del capitale ottenuto col terzo ed i frutti di tutto il capitale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io credo che sarebbe meglio chiarire l'idea coll'aggiunta di una parola: si potrebbe dire per esempio: dei corrispondenti frutti riscossi in contanti ecc.

Relatore. L'Ufficio Centrale accetta?

Presidente. Non vi è quindi che da aggiungere la parola corrispondenti . . . Rileggo adunque l'articolo come venne modificato:

« Art. 10. Il fondo costituente la Cassa agricola piombinese da istituirsi a norma dell'art. 3 del mentovato Decreto del 9 marzo 1860, si comporrà come ivi è detto, del capitale in numerario ottenuto col terzo del prezzo delle affrancazioni delle servitù e dei corrispondenti frutti riscossi in contanti, e sarà rappresentato dalle azioni assegnate a ciascuno degli aventi diritto, nel modo stabilito nel capoverso dell'articolo settimo. »

Se non vi sono altre osservazioni, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 11. Sarà in facoltà d'ogni assegnatario azionista di aumentare il numero delle sue azioni fornendo alla cassa una somma in numerario eguale al valor nominale delle quantità di azioni da lui volute. »

(Approvato.)

La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sul reparto delle imposte provinciali e comunali stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 21 giugno corrente.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione della presente legge la quale sarà stampata e immediatamente trasmessa alla Commissione permanente di finanze.

Leggo l'art. 12:

« Art. 12. La Cassa agricola piombinese sarà amministrata sotto la vigilanza del Governo da am-

ministratori eletti parte dal Prefetto della provincia, sentito il parere della Deputazione provinciale, e parte dai Consigli municipali dei Comuni dove sono poste le terre. »

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Mi sembra che si dovrebbe indicare qual parte appartenga al Prefetto e quale ai Consigli municipali. Io proporrei che gli amministratori fossero per una terza parte nominati dal Prefetto e per due terzi dai Consigli municipali.

Senatore Poggi, Relatore. Non so se convenga restringer tanto la nomina che spetta al Prefetto col ridurla ad un terzo. Molte volte trovandosi nei Consigli comunali degli individui che sono stati proprietari delle terre affrancate, potrebbero nascere delle difficoltà sulla nomina degli amministratori. Io farei più larga parte al Prefetto: almeno una metà e l'altra metà ai Comuni.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Quando l'Ufficio Centrale credesse così, non avrei difficoltà di accettare: si assegni allora una metà al Prefetto, una metà ai Comuni.

Senatore Scialoia. Io credo che la Camera elettiva da principio ed il Governo dopo, abbiano creduto di lasciare questa maggior larghezza al regolamento appunto per trarre ammaestramento dal passato. Difatti, se si vuole determinare il numero relativo, bisogna anche determinare il numero totale di cui è composta la Commissione, poichè non tutti i numeri sono divisibili in tre parti. Dunque o si deve indicare un numero totale per dire un terzo al Prefetto e due terzi al Consiglio Municipale, od altrimenti non si può che lasciare la cifra indeterminata come si trovava nell'articolo compilato dalla Camera dei Deputati.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Credo che volendo lasciare, come saviamente osservava l'on. Senatore Scialoia, ad un regolamento il determinare tutti questi casi, potrebbe aggiungersi in ultimo: *nelle proporzioni fissate con Regolamento*, per togliere il vago che altrimenti resterebbe nella legge.

Senatore Poggi, Relatore. Per verità, di Regolamento non si parla nella legge, ma di semplici disposizioni da emanarsi dal potere esecutivo, tutte le volte che se ne riconosca la necessità.

Il migliore partito sarebbe quello di lasciar correre l'articolo come sta.

Il Ministro però è sempre libero di regolare questa disposizione, come meglio reputerà conveniente, dopo che la legge sarà votata.

Presidente. Non s'intende dunque proporre variazioni?

Senatore Poggi, Relatore. Nossignore, non è proposta variazione alcuna.

Presidente. Ri'leggo l'articolo (*V. sopra*).

Chi approva questo articolo, voglia alzarai.

(Approvato).

« Art. 13. La Cassa suddetta potrà nei limiti del suo capitale, fare cogli assegnatarii azionisti le seguenti operazioni dirette all'assistenza e miglioramento dell'agricoltura ed altre industrie a questa strettamente affini, purchè esercitate esclusivamente la prima e le seconde nel territorio del già Principato di Piombino.

a) Aprire crediti,

b) Anticipare valori per acquisto di sementi;

c) Anticipare somme sulle raccolte pendenti;

d) Prestare sopra valida ipoteca o pegno a scadenza non oltre il sesto mese posteriore all'ultimo termine della rotazione agraria in uso nel luogo dove trovansi le terre.

« È data facoltà al Governo del Re di permettere alla Cassa agricola piombinese altre operazioni di credito agrario, a misura che con l'esperienza se ne argomenta l'utilità, e previo il parere del Consiglio amministrativo.

(Approvato).

« Art. 14. Alle operazioni indicate nel § d del precedente articolo 13 potranno ammettersi gli assegnatarii azionisti, ma non oltre la metà del valore libero delle loro terre poste nell'agro piombinese.

In questa funzione della Cassa però non può impiegarsi oltre il terzo del capitale sociale.

A tutte le rimanenti operazioni specificate nel mentovato articolo 13, potranno i suddetti ammettersi senza altra garanzia, sino alla concorrenza del solo capitale posseduto in azioni. Per ogni eccedenza di valore delle rispettive azioni occorrerà, per ammetterli, la firma di garanzia di un altro assegnatario azionista, purchè il Consiglio di amministrazione non reputi necessarie o altre firme o altre garanzie ».

(Approvato).

« Art. 15. Il Consiglio amministrativo sorveglierà tutte le operazioni della Cassa agricola e fisserà ciò che debba percepire d'utile nelle singole sue operazioni. La somma degli utili ricavata da queste, depurata da tutte le spese d'amministrazione, verrà per una metà addetta all'aumento del Capitale della Cassa medesima, e per l'altra metà verrà distribuita *pro rata* come dividendo a ciascuno degli assegnatarii azionisti. »

(Approvato)

« Art. 16. Dopo quindici anni dalla promulgazione della presente legge si potrà dalla maggioranza dei voti degli assegnatari azionisti domandare lo scioglimento della Cassa agricola. I voti si contano per azione. Però i soli possessori di cinque o più azioni avranno due voti. »

(Approvato)

« Art. 17. Una Giunta eletta dagli interessati convocati in assemblea generale, procederà sotto la vigilanza del Governo alla liquidazione di tutti i fondi della Cassa, e soddisfattane qualunque passività, divi-